ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 87

OGGETTO: Modifiche al Regolamento della Foresteria di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 17 luglio 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta dell'8 giugno 2022

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.C.P.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Il Segretario

Il Presidente

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento per l'utilizzo della foresteria dell'Istituto adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 17 luglio 2019;

Preso atto dell'esigenza di apportare al suddetto Regolamento le modifiche necessarie ad assicurarne l'applicabilità a tutti gli immobili dell'Istituto destinati a tale finalità, oltre che a definire, con maggior dettaglio, le attività relative alla gestione degli immobili medesimi, anche disciplinandone l'ordine di fruizione da parte dei destinatari del servizio;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento della Foresteria di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 17 luglio 2019.

Il Regolamento della Foresteria, come sopra modificato, è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Gaetano Corsini

Pasquale Tridico



Foresteria della Direzione Generale

Regolamento

SOMMARIO

TITOLO I <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>

Art. 1 Oggetto e principi generali

TITOLO II UTILIZZO DELLA FORESTERIA

Art. 2 Destinatari del servizio Art. 3 Disposizioni per l'utilizzo

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4	Gestione della Foresteria
Art. 5	Nomina e compiti del Responsabile del servizio
Art. 6	Modalità di accesso al servizio
Art. 7	Aspetti economici
Art. 8	Durata del soggiorno
Art. 9	Limitazioni all'uso, responsabilità e divieti

TITOLO IV

LE DOTAZIONI DELLA FORESTERIA ED IL RELATIVO USO

Art. 10	Dotazioni di base
Art. 11	Regole generali di condotta
Art. 12	Rilascio della camera
Art. 13	Inottemperanza dei soggetti fruitori
Art. 14	Danni
Art. 15	Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e principi generali

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e le modalità di organizzazione e di gestione degli immobili di proprietà dell'Istituto (di seguito Inps) destinati ad uso Foresteria.
- 2. La gestione del servizio è informata ai seguenti principi generali:
 - a) razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo della Foresteria, anche attraverso l'adozione di appositi sistemi telematici per la rilevazione delle prenotazioni;
 - b) contenimento dei costi di gestione;
 - c) buon andamento e miglioramento globale del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative per la conduzione della Foresteria stessa;
 - d) predeterminazione dei criteri da adottare per l'assegnazione e l'utilizzo delle camere della Foresteria, in via saltuaria e/o continuativa.
- 3. Il servizio viene garantito attraverso il ricorso ai contratti di fornitura di beni e servizi operanti negli stabili strumentali della Direzione Generale dell'Inps, previo pagamento di una tariffa omnicomprensiva giornaliera prefissata a carico dei fruitori della Foresteria, ove previsto, ai sensi delle vigenti norme in materia ed a titolo di rimborso dei costi sostenuti.
- 4. Nell'assegnazione delle camere a disposizione, si procede secondo i criteri e le priorità indicate nel Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO II UTILIZZO DELLA FORESTERIA

Art. 2 - Destinatari del servizio

- Gli immobili ad uso Foresteria sono destinati ad ospitare, per esigenze istituzionali e/o missioni presso la Direzione Generale, in ordine di priorità:
 - a) componenti degli Organi,
 - b) dirigenti con incarico di livello generale e non generale,
 - c) professionisti di II livello e medici di II fascia.
- 2. In via residuale, l'utilizzo della Foresteria è altresì consentito ai seguenti soggetti nei limiti del periodo strettamente necessario allo svolgimento

dell'incarico affidato:

- a) docenti e/o ricercatori universitari italiani o stranieri e dipendenti di altri Istituti pubblici o privati che intrattengano con l'Inps attività di studio/ricerca nell'ambito di materie di competenza dell'Istituto;
- b) titolari di borse di studio, assegni di ricerca, contratti di collaborazione presso Inps.
- Le camere della Foresteria non potranno comunque essere assegnate ai residenti nel comune di Roma ed al personale dell'Istituto con sede di servizio nel comune di Roma.
- 4. Per particolari casi di carattere istituzionale e/o di rappresentanza correlati ai compiti svolti per l'Istituto, l'assegnazione delle camere della Foresteria ad altri soggetti potrà essere disposta previa autorizzazione del Direttore Generale dell'Istituto.

Art. 3 - Disposizioni per l'utilizzo

- 1. Gli immobili ad uso Foresteria sono messi a disposizione esclusivamente ai fini dell'assolvimento di compiti istituzionali e conformemente alle vigenti previsioni regolamentari.
- 2. L'uso della Foresteria deve essere informato a criteri di stretta necessità e massima economicità ed è consentito solo per le finalità indicate, non essendone consentito l'utilizzo a titolo personale.
- 3. L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose verificatisi durante la permanenza dei fruitori del servizio.
- 4. La permanenza all'interno della Foresteria è altresì assoggettata all'osservanza di quanto previsto dal regolamento condominiale vigente nello stabile.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Gestione della Foresteria

 Alla Direzione centrale competente secondo quanto previsto dall'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto è attribuita la gestione della Foresteria anche con riferimento agli aspetti di natura amministrativo-contabile connessi al servizio.

Art. 5 - Nomina e compiti del Responsabile del servizio

1. Il Direttore centrale competente secondo quanto previsto dall'Ordinamento

delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto individua il responsabile del servizio di Foresteria.

- 2. Il Responsabile della Foresteria:
 - verifica la corretta applicazione dei contratti di gestione dei servizi
 resi per la conduzione della Foresteria, le necessarie forniture e gli
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti
 necessari per mantenere il buono stato di efficienza dei locali
 affidati, ivi incluso il rispetto delle vigenti norme di sicurezza,
 avendo cura di monitorare costantemente l'andamento della spesa;
 - sovrintende al personale addetto alla conduzione dei suddetti servizi, effettuando le opportune verifiche in merito al corretto andamento degli stessi ed impartendo indicazioni sulle relative modalità;
 - sovrintende alla custodia dei locali;
 - mantiene i contatti con l'amministrazione condominiale;
 - gestisce le operazioni di consegna delle chiavi di accesso alla struttura;
 - sovrintende a tutte le attività connesse al servizio e al personale impiegato nonché le prenotazioni e i nominativi degli ospiti della Foresteria;
 - cura la tenuta e l'archiviazione di tutta la documentazione.

Art. 6 - Modalità per usufruire della Foresteria

- 1. Le richieste di prenotazione delle camere della Foresteria devono essere inoltrate telematicamente attraverso l'apposita procedura, scegliendo la stanza che si intende prenotare e compilando lo specifico modulo, in tutti i campi obbligatori. Nel modulo devono essere indicate le informazioni ed il titolo del/dei richiedenti ed il/i giorni di cui si intende usufruire del servizio, unitamente alla relativa motivazione.
- Le richieste devono pervenire alla Direzione centrale competente, di norma almeno 5 giorni prima della data di inizio del soggiorno ed il Direttore centrale competente approva o rifiuta la concessione in uso delle camere richieste.
- 3. L'autorizzazione o il diniego all'utilizzo delle camere della Foresteria viene comunicata ai richiedenti in base a quanto stabilito dal Titolo II; in caso di più richieste con la medesima priorità si terrà conto dell'ordine temporale di arrivo della richiesta.
- 4. L'utilizzo delle camere della Foresteria è previsto tutti i giorni della settimana.

- 5. All'atto della consegna della chiave di accesso al portone principale e del codice per l'apertura della chiave elettronica, l'ospite sottoscrive un modulo di assunzione di responsabilità in relazione al corretto uso dei locali e dei beni in essi contenuti.
- 6. In caso di annullamento o modifica delle date del soggiorno la relativa comunicazione deve pervenire, comunque, prima della data d'inizio del soggiorno.
- 7. Qualora per eventi imprevisti la camera debba essere rilasciata in data antecedente a quella indicata nella prenotazione ne deve essere data formale comunicazione al Responsabile della Foresteria, onde consentire un'adeguata programmazione del servizio di pulizia.

Art. 7 – Aspetti economici

- 1. I destinatari del servizio di cui all'art. 2, comma 1 usufruiscono delle camere della Foresteria a titolo gratuito.
- Gli importi dovuti a titolo di rimborso spese per l'utilizzo delle camere disponibili da parte delle ulteriori tipologie di destinatari del servizio sono determinati con apposito provvedimento del Direttore centrale competente.
- 3. Gli importi ove dovuti a titolo di rimborso spese per l'utilizzo delle camere disponibili all'interno delle Foresterie sono commisurati alla durata del soggiorno per camera occupata, come attestato dal Responsabile della Foresteria, e devono essere versati di norma almeno tre giorni prima della data d'inizio del soggiorno con le modalità indicate dal citato provvedimento del Direttore centrale competente. Non è previsto il pagamento in denaro contante.

Art. 8 - Durata del soggiorno

1. L'utilizzo delle camere disponibili può essere concesso per la durata massima di 15 giorni consecutivi, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo non superiore a 7 giorni. La richiesta di rinnovo dell'utilizzo dovrà essere formalizzata con le modalità di cui all'art. 6 al massimo entro 3 giorni dalla data conclusiva del precedente periodo di soggiorno, subordinatamente alla disponibilità di camere non prenotate da altri per il periodo in questione, fermo restando il rispetto delle priorità di cui all'articolo 2.

Art. 9 - Limitazioni all'uso, responsabilità e divieti

1. L'autorizzazione al soggiorno nella Foresteria potrà prevedere

- limitazioni all'uso di attrezzature, suppellettili, locali, impianti e servizi.
- 2. Non è consentito l'ingresso nella Foresteria a persone non espressamente autorizzate dal responsabile della Foresteria.
- 3. Per motivi di sicurezza è vietato l'utilizzo delle camere della Foresteria ad un numero di persone superiore a quello autorizzato.
- 4. Ai fruitori della Foresteria è fatto obbligo di rispettare ogni disposizione del presente Regolamento.
- 5. L'assegnazione della camera decade nei seguenti casi: a) utilizzo della Foresteria diverso da quello concordato nell'assegnazione; b) mancato pagamento dell'importo ove previsto.

TITOLO IV

LE DOTAZIONI DELLA FORESTERIA ED IL RELATIVO USO

Art. 10 - Dotazioni di base

- 1. La Foresteria dell'Istituto è dotata di:
 - allaccio alla rete elettrica ed idrica;
 - impianto di climatizzazione;
 - impianto di rete locale dati.

Durante il soggiorno in Foresteria, vengono forniti agli ospiti i servizi di pulizia, di cambio della biancheria necessaria.

- 2. La fruizione di servizi ulteriori (es. lavanderia, servizi di catering ecc.) potrà essere consentita solo previa autorizzazione del Direttore centrale competente e a spese del soggetto ospitato.
- 3. La fruizione di eventuali posti auto s'intende a titolo gratuito e l'assegnazione avviene secondo la priorità di arrivo delle relative prenotazioni.

Art. 11 - Regole generali di condotta

- 1. Tutti gli utilizzatori della Foresteria sono tenuti a:
 - osservare il presente Regolamento;
 - avvisare il personale incaricato dall'Istituto in caso di guasti o di irregolare funzionamento degli impianti;
 - utilizzare le attrezzature e gli arredi con l'ordinaria cura;
 - provvedere a lasciare i locali in ordine al termine del soggiorno.
- 2. È fatto divieto di introdurre e di detenere nella Foresteria:
 - armi di ogni tipo;
 - sostanze esplosive;

- sostanze stupefacenti;
- materiali infiammabili.
- 3. Non è consentita alcuna modifica negli arredi.
- 4. È tassativamente vietato fumare in tutti i locali della Foresteria.
- 5. Il comportamento del singolo ospite deve essere improntato, nel rapporto con gli altri ospiti e con il personale di gestione, all'osservanza delle ordinarie regole di tolleranza, rispetto e collaborazione, al fine di garantire la quotidiana convivenza.
- 6. È vietato asportare i beni mobili (soprammobili, libri vettovaglie ecc.) presenti nella Foresteria, catalogati nell'inventario apposto in ciascun ambiente di cui la stessa si compone.
- 7. Dalle ore 23:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 sono vietati suoni e/o rumori di qualunque tipo che arrechino disturbo alla tranquillità e al riposo.
- 8. Nelle restanti ore della giornata, l'utilizzazione di apparecchi radio, televisori e altri dispositivi deve essere tale da non arrecare disturbo.
- 9. L'ospite è tenuto a rispondere personalmente della violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
- 10. Il Responsabile del servizio di Foresteria vigila sul rispetto da parte degli ospiti degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 12 - Rilascio della camera

- 1. Al termine di ogni periodo di soggiorno i locali devono essere restituiti nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna degli stessi e sgombri da ogni effetto personale.
- Al termine di ciascun soggiorno il Responsabile della Foresteria verifica lo stato dei locali, segnalando alla Direzione Centrale competente eventuali situazioni difformi rispetto alle previsioni del presente Regolamento.

Art. 13 – Inottemperanza dei soggetti fruitori

1. Il Direttore centrale competente ha la facoltà di non autorizzare nuovi periodi di soggiorno e/o di revocare le richieste di utilizzo già accolte nelle ipotesi di comportamenti non conformi alle previsioni del presente Regolamento dai fruitori della foresteria.

Art. 14 - Danni

1. È fatta salva ogni azione legale di tutela nelle sedi giudiziarie competenti intrapresa dall'Istituto, in caso di danni alla Foresteria e/o

di sottrazione di beni in essa allocati.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di adozione del relativo provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione.